

DISEGNO DI LEGGE N. 63

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 130/A IV Legislatura

"Modifiche ed integrazioni della L.R.

6.5.86, N.13, concernente "Promozione

dell'Associazionismo e della Coopera-

zione nel Commercio".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12/11/86.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
SETTORE COMMERCIO

DDL "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 6/5/86 N.13
CONCERNENTE : PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA
COOPERAZIONE NEL COMMERCIO."

R E L A Z I O N E

Con l'approvazione della L.r. 6/5/1986 n.13, è stato finalmente realizzato uno strumento atto a favorire e sviluppare l'associazionismo e la cooperazione tra gli operatori commerciali della Regione Puglia/

La L.r. n.13/86, infatti, prevede due forme di contributi ; una, quella dei contributi in conto capitale erogabile alle Cooperative di garanzia fidi con lo scopo precipuo di agevolare ed incentivare la cooperazione degli operatori commerciali per conseguire l'accesso al credito agevolato; l'altra, quella dei contributi in conto interessi, erogabile agli operatori commerciali, soci di una Cooperativa di garanzia fidi, inteso ad agevolare l'onere per interessi pagati su operazioni di finanziamento per investimento.

La legge 13/86 , però, realizzerà i suoi scopi rispetto ad una realtà strutturale ed operativa del settore cooperativistico commerciale preesistente e con caratteristiche non del tutto conformi ai requisiti richiesti dalla legge regionale .

Rispetto ad una tale realtà e dalla verifica della concreta operatività della legge, sono emerse alcune difficoltà rappresentate o da formulazioni non chiare per i contenuti normativi e per le procedure, oppure dalla mancanza di opportune previsioni sia di termini sia anche di disciplina di aspetti importanti.

Onde la necessità di provvedere con lo strumento legittimo e più opportuno , quello appunto della legge di modifiche ed integrazioni della L.r.13/86, al superamento delle difficoltà attuative .

Nel merito, una prima esigenza di integrazione del testo della l.r; 13/86 riguarda l'art.6 , che stabilisce i requisiti delle Cooperative di garanzia. Il primo comma dell'art.6 dispone che per poter beneficiare dei contributi previsti dalla legge, le Cooperative devono integrare i relativi Consigli di amministrazione con due membri di nomina consigliere, nonchè il Collegio dei sindaci, con un componente effettivo nominato dalla Giunta regionale.

Tale requisito, però, non può essere verificato per le Cooperative di garanzia preesistenti alla data di

REGIONE PUGLIA

- 2 -

entrata in vigore della l.r.13/86. Requisito comunque che costituisce elemento condizione per poter dare attuazione alla legge particolarmente nella prima fase. Onde la integrazione di cui al 2° comma dell'art. 6 del D.d.l. allegato alla relazione.

L'art.7 al quarto comma dispone che nella fase di prima applicazione, la concessione e liquidazione del contributo in conto capitale avviene con i criteri dello art.4 e cioè in relazione alla percentuale desumibile dall'ammontare dei finanziamenti accordati e dal relativo numero di pratiche svolte nell'esercizio precedente.

La legge 13/86 prevede le agevolazioni creditizie per finanziamenti relativi a programmi di investimento, mentre nella realtà, il riferimento operativo è rappresentato, relativamente alle operazioni dell'anno 1985 e dello stesso anno 1986, da finanziamenti relativi, prevalentemente per crediti di esercizio. Questa situazione di fatto richiede un necessario raccordo con la previsione della legge, raccordo operato nel Ddl di modifiche ed integrazioni nell'art.2, al quarto comma del riformulato art.4.

Tre nuovi commi, il 2°, 3° e il 4°, sono stati aggiunti all'art.4 della l.r.13/86, con una necessaria previsione contenuta nel 7° comma, anch'esso di nuova formulazione. Nel secondo comma è fissata la data entro la quale, ogni anno, le Cooperative devono presentare la dichiarazione dell'Istituto di credito riportante i dati sulla base dei quali la Regione determinerà la ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio. Con il terzo comma si è inteso correggere il meccanismo della legge, che fa ricavare la percentuale di ripartizione a ciascuna Cooperativa dello stanziamento in base al complesso dei finanziamenti garantiti e al relativo numero di pratiche. Il criterio è tale che se una Cooperativa accedesse alle agevolazioni della legge regionale 13/86 con un volume di finanziamenti, garantiti nell'anno precedente, limitato, questo volume determinerebbe una bassa percentuale di disponibilità dei fondi da utilizzare, pregiudicando o limitando ogni possibile sviluppo ed incremento delle potenzialità operative reali della Cooperativa. Per evitare un siffatto effetto negativo, con il terzo comma è stato disposto che ai fini della determinazione della percentuale dello stanziamento dei fondi attribuibile a ciascuna Cooperativa, sono considerati anche i finanziamenti garantiti oltre il limite delle disponibilità attribuite alla Cooperativa per l'esercizio finanziario precedente.

La norma contenuta nel comma 5° dell'art. 4, così come risulta dall'art.2 del Ddl. ha natura transitoria e rende applicabile la legge nei confronti delle Cooperative che comunque abbiano un Fondo di garanzia rischi costituito presso un Istituto di credito all'uopo convenzionato per la concessione di crediti agevolati agli operatori commerciali. Infine, il comma 7° ha la finalità di conservare la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio 1986, destinato ai finanziamenti garantiti nell'anno 1985, per i contributi di competenza dello stesso anno.

L'art.5 della legge regionale 13/86, così come modificato dall'art.3 del ddl. contiene un quarto comma con il quale si disciplina il caso dello scioglimento della Cooperativa o di cessazione dell'attività indicata dall'art.2 della legge 13/86.

Il comma 2° dell'art.6 della legge 13/86 è stato modificato relativamente alla espressione "la stipula è subordinata alla presentazione" con il 3° comma dell'art.4 del ddl.

Dell'art.7 della Legge regionale 13/86, sono state modificate le lettere b) e d) del secondo comma. La nuova formulazione della lett.b) esplicita a quali elementi del Fondo di garanzia deve essere riferita la variazione; la nuova formulazione della lett.d) indica l'ammontare dei crediti in sofferenza, invece del generico termine "sofferenze".

Inoltre nel quinto comma del su precisato art7 è stato precisata la misura del contributo in conto capitale nella fase a regime della legge.

Una opportuna integrazione è stata fatta al 6° comma, intesa a precisare fino a quando la Regione non riconosce il diritto ai contributi. Agli effetti del comma sesto è riconducibile l'aggiunta di un settimo comma con il quale si precisa che non rappresentano riduzione del Fondo di garanzia, i rimborsi delle quote dei soci, a seguito della totale estinzione del mutuo.

L'art. 7 è stato infine integrato dal comma 9°, con il quale si disciplina la concessione dei contributi previsti dalla legge per le Cooperative di garanzia di nuova costituzione.

L'art.8, modificato dall'art.6 del Ddl. è stato integrato dalla norma del comma terzo del ddl., che istituisce la Anagrafe regionale dei soci delle Cooperative di garanzia.

L'originario terzo comma dell'art8 della legge 13/86, è stato riportato come settimo comma dell'art.9, sostituito dall'art.7 del ddl. Modifiche procedurali sono state apportate ai commi quarto e quinto dell'art.9. Con la formulazione modificata di detti commi si è inteso semplificare la procedura e i tempi tecnici per la concessione e successiva erogazione dei contributi in conto interessi.

Dell'art.10, modificato dall'art.8 del ddl., è stato soppresso il terzo comma e la ipotesi disciplinata nel primo comma è stata formulata in positivo a condizione che l'evento dannoso non sia coperto da tutela assicurativa.

L'art. 11 della legge regionale 13/86, modificato dall'art.9 del ddl., oltre che formulato in maniera più esplicativa, è stato integrato dal comma quarto, che disciplina l'ipotesi in cui i controlli e le verifiche effettuate dall'apposito Ufficio dell'Assessorato al Commercio rilevassero irregolarità o inosservanze delle prescrizioni della legge.

La oggettiva esigenza di opportune esplicitazioni e di necessarie integrazioni da apportare alla L.r. del 6/5/1986, n.13, che con l'allegato disegno di legge si è inteso soddisfare e che ha ^{che} fatto sospendere l'applicazione della legge, richiede i competenti organi istituzionali procedano nell'esame del disegno di legge, con ogni possibile celerità, per soddisfare le legittime attese dei destinatari della L.r. 6/5/86 n.13.

l'ASSESSORE
(Dr. Alberto TEDESCO)
[Signature]

[Signature]

[Signature]

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

= SETTORE COMMERCIO =

d.d.l.

"Modifiche ed integrazioni della L.R. 6.5.1986 n.13, con
cernente : Promozione dell'Associazionismo e della Coope
razione nel Commercio".

Cy
definito
Ludovico

REGIONE PUGLIA

Art. 1

L'art. 3 della L.R. 6/5/1986 n.13, è sostituito dal seguente :

"Tipologia dei Contributi

- 1 - Alle Cooperative di garanzia Fidi i contributi in conto capitale sono concessi in ragione di una volta e mezzo (1,5) il Fondo di Garanzia, costituito dei versamenti dei soci ai sensi del successivo art. 5, comma secondo, lett.b), presso lo Istituto di credito con il quale è stata stipulata apposita convenzione, e, comunque, nel limite massimo dell'apposito stanziamento del Bilancio regionale.
- 2 - Ai soci delle Cooperative di garanzia Fidi, la Regione concede contributi in conto interessi nella misura del 50% del tasso di interesse fissato in convenzione, nel limite massimo dell'apposito stanziamento del Bilancio regionale, per la realizzazione di programmi di investimento di importo non superiore a lire centocinquanta milioni, al netto della quota per la formazione delle scorte.
- 3 - La percentuale del tasso di interesse a carico del socio della Cooperativa, beneficiario, non può essere comunque inferiore al 50% del tasso di riferimento fissato ai sensi della legge 10.10.1975, n.517, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in vigore all'atto del perfezionamento del finanziamento.
- 4 - Per i programmi di investimento finanziati in base alla legge 10.10.1975, n.517, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione con apposito regolamento costituisce e disciplina il Fondo regionale di rotazione per l'anticipazione dei contributi in conto interessi, concedibili ai sensi dell'art.6, comma quinto, della citata legge 10/10/75, n.517.
- 5 - L'anticipazione di cui al comma precedente, non può essere concessa per un periodo di prefinanziamento superiore a due anni dalla data della decisione del Comitato di cui all'art.6 della legge 10.10.1975 n.517.
- 6 - Il fondo regionale di rotazione sarà dotato di apposito finanziamento, iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 1987"

Cg

Mario De Rosa

REGIONE PUGLIA

Art. 2

L'art.4 della L.R. 6.5.1986 n.13, è sostituito dal seguente

"Ripartizione del fondo regionale

- 1 - Gli stanziamenti annuali di bilancio relativi alla presente legge, saranno ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria Commercio ed Artigianato, sentita la Commissione consiliare competente, tra le cooperative di garanzia in possesso dei requisiti indicati nel successivo art.6, in rapporto alla percentuale ricavata dall'ammontare dei finanziamenti accordati ed al numero delle relative pratiche svolte nell'esercizio precedente da ciascuna di esse.
- 2 - Ai fini di cui al comma precedente le Cooperative devono presentare, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, una dichiarazione dell'Istituto di credito convenzionato, attestante il numero e l'importo complessivo dei finanziamenti concessi nell'anno precedente.
- 3 - Per la determinazione della percentuale di ripartizione dello stanziamento di bilancio di ciascun esercizio, saranno considerati anche il numero e l'importo dei finanziamenti garantiti dalle Cooperative oltre il limite delle disponibilità attribuite alle stesse nell'esercizio precedente.
- 4 - Per la ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi 1986 e 1987, la percentuale di cui al comma primo è determinata sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti dalle cooperative, rispettivamente negli esercizi 1985 e 1986, anche se le operazioni riflettono soltanto crediti di esercizio.
- 5 - Per la utilizzazione degli stanziamenti di bilancio relativi agli anni 1986 e 1987 saranno considerati elementi di riferimento validi, le convenzioni con Istituti di credito già in atto e i fondi di garanzia comunque costituiti dalle Cooperative presso gli Istituti di credito convenzionati.
- 6 - Le somme stanziare per un esercizio e non utilizzate nell'esercizio stesso, sono portate in aumento agli stanziamenti determinati per l'esercizio finanziario successivo, nel rispetto della legge regionale di contabilità. "

cy Muro Indem

PUGLIA

- 8 - La legge annuale di bilancio dovrà prevedere uno stan-
ziamento, sul capitolo relativo ai contributi in conto capi-
tale, non inferiore al 20% del totale dello stanziamento com-
plessivo previsto per la presente legge."

Munro Hudson

REGIONE PUGLIA

Art. 3

L'art.5 della L.R. 6/5/1986 n.13, è sostituito dal seguente:

- " Fondo di garanzia rischi
- 1- Ai fini della presente legge, le Cooperative di garanzia fidi sono tenute ad istituire presso l'Istituto di credito convenzionato un apposito Fondo di garanzia, destinato esclusivamente alle operazioni previste dalla legge stessa.
 - 2- Il Fondo di garanzia è costituito :
 - a) dal Fondo consortile , sottoscritto e versato;
 - b) da una quota , a carico del socio che ottiene il finanziamento, pari ad un ventesimo (1/20) del programma di investimento ammesso al finanziamento;
 - c) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi dello art.3 comma primo.
 - 3- La quota di cui alla lett. b) del comma secondo , può essere costituita per un terzo (1/3) da versamento in contante e per due terzi (2/3) da fidejussione bancaria o assicurativa, prestata dal socio. L'importo versato dal socio al Fondo di garanzia è restituito alla estinzione totale del mutuo.
 - 4- In caso di scioglimento della Cooperativa ,o di cessazione dell'attività individuata dall'art. 2, comma primo, lett.a) , la parte del Fondo di garanzia rappresentata dai contributi regionali erogati ai sensi dell'art.3, comma primo, è destinata, con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento delle finalità proprie della presente legge. "

Cy
M. P. M.
W. M.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

- 1 - E' soppressa la lett. c) del primo comma dell'art. 6 della L.R. 6.5.1986, n.13.
- 2 - Al precitato primo comma è aggiunto il seguente comma 1 bis : "I requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si considerano soddisfatti dalla data della formale richiesta della Cooperativa di garanzia alla Regione Puglia.
- 3 - Il secondo comma dell'art.6 della L.R. 6.5.1986, n.13, è sostituito dal seguente :

"La Cooperativa di garanzia fidi deve trasmettere all'Ufficio credito agevolato dell'Assessorato regionale al Commercio, per gli atti dello stesso, la convenzione, stipulata con l'Istituto di credito allo scopo esclusivo della utilizzazione dei benefici della presente legge, corredata dei sottoelencati documenti :

 - a) atto costitutivo e statuto, in copia autenticata, con le certificazioni relative al deposito presso la cancelleria commerciale del tribunale.
 - b) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.);
 - c) certificato di iscrizione al Registro prefettizio;
 - d) copia autenticata del libro soci, nonché di ogni variazione intervenuta nell'arco di ciascun anno".

5

M. M. M. M.

REGIONE PUGLIA

Art. 5

L'art.7 della L.R. 6.5.1986 n.13 è sostituito dal seguente :

"Concessione contributi in c/capitale.

- 1 - Per la concessione dei contributi in conto capitale le Cooperative di garanzia, pena l'esclusione, devono presentare domanda entro il termine di giorni 90 dalla data di entrata di vigore della legge, nella fase di prima applicazione, ed entro il termine del 30 giugno per gli anni successivi.
- 2 - La domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa deve essere corredata della seguente documentazione :
 - copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente con gli estremi del deposito presso la Cancelleria commerciale del Tribunale competente per territorio;
 - attestazione dell'Istituto di credito convenzionato, dalla quale risulti la variazione del Fondo di garanzia alla chiusura dell'esercizio, relativamente ai soli versamenti effettuati ai sensi dell'art.5, comma secondo, lett.b);
 - relazione analitica dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento con l'indicazione dei finanziamenti concessi ai soci, delle somme versate al fondo di garanzia, delle fidejussioni prestate da ciascun socio, del numero di finanziamenti garantiti;
 - ammontare dei crediti in sofferenza alla chiusura dell'esercizio di riferimento.
- 3 - La domanda di cui al comma precedente, redatta in carta legale, deve essere diretta al Presidente della Regione ed indirizzata all'Ufficio credito agevolato al Commercio dell'Assessorato regionale Industria, Commercio ed Artigianato.
- 4 - Nella fase di prima applicazione della legge si provvederà alla concessione e liquidazione del contributo in misura pari alla percentuale determinata per ciascuna cooperativa così come indicato nell'art.4, primo comma.
- 5 - Per gli esercizi successivi al 1986, il contributo liquidabile sarà pari ad una volta e mezzo (1,5) l'importo dell'aumento del fondo determinato dai versamenti dei Soci di cui all'art. 5, comma secondo, lett.b)."

M. M. M. M. M.

cy

REGIONE PUGLIA

- 6 - Nel caso in cui i crediti in sofferenza garantiti dalla Cooperativa determinino la riduzione del Fondo di garanzia rispetto alla consistenza dell'esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio fino al ripristino della consistenza dell'esercizio di riferimento .
- 7 - Non si considerano riduzione del Fondo i rimborsi effettuati ai Soci, ad avvenuta estinzione totale del mutuo garantito.
- 8 - Alla erogazione del contributo si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Commercio.
- 9 - Le Cooperative di garanzia fidi costituitesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno far ricorso ai benefici della legge soltanto nel secondo esercizio di attività, sempre che le operazioni di finanziamento, garantite nel primo anno di attività, siano conformi alle procedure e modalità stabilite nella legge di che trattasi."

Manlio De Dominicis

cy

REGIONE PUGLIA

Art.6

L'art. 8 della L.R. 6.5.1986 n.13, è sostituito dal seguente

"Requisiti dei soci delle Cooperative di garanzia fidi

- 1 - Può far parte della Cooperativa di garanzia fidi l'impresa commerciale, turistica, dei servizi se considerata commerciale ai fini previdenziali, regolarmente iscritte nel Registro Ditte della Camera di Commercio, ove ha sede l'impresa, a norma del RDL Lgt 20.9.1934 n.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano in corso procedure per fallimento o per concordato preventivo e che il loro titolare non sia stato di chiarato fallito o protestato, e che non abbia riportato con danne o pene comportanti la interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici.
- 2 - Non può far parte della Cooperativa chi è socio di altra Cooperativa di garanzia operante nell'ambito regionale, o ne sia stato espulso.
- 3 - Allo scopo di verificare la condizione di cui al comma precedente è istituita l'Anagrafe regionale degli operatori commerciali soci delle Cooperative di garanzia fidi operanti nel territorio regionale."

Memo Henry



REGIONE PUGLIA

Art. 7

L'art. 9 della L.R. 6.5.1986 n.13, è sostituito dal seguente :

"Concessione contributi in conto interessi

- 1 - Le Cooperative di garanzia fidi, con provvedimento del proprio organo deliberativo, concedono garanzie collettive e fidejussorie su finanziamenti a breve e medio termine accordati dagli Istituti di credito convenzionati, a favore dei soci che siano piccole e medie imprese aventi sede nella Regione Puglia ed operanti nel territorio regionale.
- 2 - Per poter beneficiare dei contributi in conto interessi i soci delle Cooperative devono presentare all'Ufficio Credito Agevolato dell'Assessorato al Commercio; per il tramite della Cooperativa, domanda in carta legale diretta al Presidente della Regione.
- 3 - Alla domanda devono essere allegati i sottoindicati documenti :
 - a) relazione istruttoria della Cooperativa di garanzia sulla concessione della garanzia relativa al programma di investimento di cui al precedente art.2,lett.b);
 - b) piano di ammortamento del finanziamento, predisposto dallo Istituto di credito convenzionato, dal quale risultino distintamente indicati :
 - 1) l'importo del finanziamento concesso;
 - 2) il tasso di riferimento vigente ai sensi della legge 10.10.1975, n.517,nonchè il tasso fissato in convenzione;
 - 3) ammontare della rata di ammortamento distinta in quota capitale e quota interessi;
 - 4) l'importo del contributo liquidabile dalla Regione nella misura fissata nell'art.3,comma secondo.
- 4 - La concessione del contributo ^è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al ramo.
- 5 - Il provvedimento di liquidazione del contributo e di impegno della relativa spesa,è adottato sulla base della dichiarazione della Cooperativa attestante l'avvenuta realizzazione, anche parziale, del programma di investimento e della dichiarazione dell'Istituto di credito attestante l'avvenuto pagamento da parte del socio della rata annuale del mutuo concesso.
- 6 - Alla erogazione del contributo si provvede con decreto del Presidente della G. Regionale o dell'Assessore all'Industria Commercio Artigianato,se delegato.



REGIONE PUGLIA

- 7 - Il Socio che abbia già ottenuto la concessione dei bene
fici di cui al presente articolo non può fruire di ulteriori
agevolazioni per finanziamenti, anche se integrativi di quel
lo precedente concesso, prima della totale estinzione dello
ammortamento in corso."

cy

M. M. M.

Leoluca

REGIONE PUGLIA

Art. 8

L'art. 10 della L.R. 6.5.1986 n.13 è sostituito dal seguente ;

"Eventi dannosi"

- 1 - Nel caso in cui eventi naturali o altri eventi, non imputabili a responsabilità dell'imprenditore commerciale, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni oggetto del programma di investimento finanziato in base alla presente legge, la Regione riconosce il contributo in conto interessi, relativo al finanziamento regolarmente definito ed ammesso a concessione, soltanto se l'evento non è coperto da polizza assicurativa.
- 2 - In tale caso sarà necessaria una perizia stragiudiziale, a carico del socio beneficiario, per l'accertamento delle cause dell'evento, dei danni subiti dai beni mobili e/o immobili e del valore degli stessi."

Wm. B. Johnson

cy

REGIONE PUGLIA

Art. 9

L'art.11 della L.R. 6.5.2986 n.13 è sostituito dal seguente ;

"Incompatibilità e poteri di verifica

- 1 - I benefici previsti dall'art.2,lett. b), sono incompatibili con altre agevolazioni concesse da leggi dello stato o da altre leggi regionali per lo stesso programma di investimento.
- 2 - La verifica dello stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento, nonché degli atti certificativi e dei documenti, attestanti i requisiti previsti dalla legge, è effettuata dall'Ufficio Credito Agevolato al Commercio, Istituto presso l'Assessorato regionale all'Industria Commercio Artigianato per l'attuazione della presente legge e delle altre leggi statali in materia di credito agevolato al Commercio.
- 3 - La verifica sarà effettuata a mezzo di controlli e visite ispettive nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2 lett.a), e b).
- 4 - Nel caso in cui dagli accertamenti e/o dai controlli di verifica risultassero inosservanze alle prescrizioni della legge o la mancanza di alcuni dei requisiti richiesti, sia per la concessione che per la erogazione dei benefici, su proposta dell'Assessore al ramo la Giunta Regionale delibera la revoca parziale o totale dei contributi concessi e il recupero dei contributi erogati."

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 18-11-86

M. M. M. M. M.

5